



COMUNE DI EMPOLI

IL SINDACO

ORDINANZA N. 45 DEL 04/05/2020

OGGETTO: COVID 19. REVOCA ORDINANZA N. 34 DEL 18/04/2020 AVENTE AD OGGETTO LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO LECITO CHE PREVEDONO VINCITE IN DENARO IN APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. DEL 11 MARZO 2020.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Richiamato il D.L 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista la Determinazione direttoriale della Direzione Generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli Prot. 125127/RU del 23/04/2020 (*testo consolidato a seguito della determinazione direttoriale prot. 129586/RU del 29 aprile 2020*);

Richiamata l'Ordinanza del Sindaco n. 34 del 18/03/2020 avente ad oggetto Covid 19 -. sospensione immediata delle attività di gioco lecito che prevedono vincite in denaro in applicazione del D.P.C.M. del 11 marzo 2020;

Considerato che il D.P.C.M. 26/04/2020 prevede una graduale ripresa delle varie attività lavorative, produttive e sportive e che l'Agenzia Dogane e Monopoli in considerazione delle iniziative *in fieri* e delle tempistiche relative alla c.d. "fase 2" della attuale emergenza epidemiologica ha previsto,

presso gli esercizi per i quali non vige l'obbligo di chiusura, un graduale ripristino delle attività di gioco secondo i criteri che privilegino motivi di salute pubblica in particolare:

- dal 27/04/2020 la ripresa della raccolta dei giochi numerici le cui estrazioni avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l'obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori;
- dal 4 maggio 2020 la ripresa della raccolta dei giochi le cui attività estrazionali e di controllo, verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria ;
- dal 4 maggio 2020 la ripresa della raccolta in modalità on-line delle scommesse che implicano la certificazione a parte dell'Agenzia Dogane e Monopoli;

Considerato inoltre che l'Agenzia Dogane e Monopoli è competente ad emanare provvedimenti in materia di giochi leciti;

Visti:

L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;

L'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

è revocata per i motivi descritti in narrativa l'Ordinanza n. 34 del 18/03/2020;

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Commissariato della Polizia di Stato di Empoli, al Comando Carabinieri di Empoli, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Empolie e alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto di Firenze, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Per il Sindaco Il Vice Sindaco
BARSOTTINI FABIO / ArubaPEC S.p.A.